



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20/10/2006

=====

ADDI' 20/10/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		vice			
POXPILI	Massimo	Presidente	MICHELANGELO	Mario	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	"
BRACCHETTI	Regino	"	RODANO	Giulia	"
CIANI	Fabio	"	TIBALDI	Alessandra	"
COSTA	Silvia	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** COMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - CIANI - COSTA - DE ANGELIS - VALENTINI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 685

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Istituzione della Riserva Naturale Lago di Vico".



685 20 OTT. 2006

leg

Oggetto: proposta di legge regionale concernente: "Istituzione della Riserva Naturale Lago di Vico".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, che detta le norme in materia di aree naturali protette regionali, secondo le disposizioni della Legge 6 dicembre 1991, n. 394;

VISTO in particolare l'articolo 9 della suddetta legge regionale che stabilisce le modalità di istituzione delle aree naturali protette;

VISTO inoltre l'art. 7 della L.R. n.29/1997 con il quale viene stabilito che la Regione, al fine di garantire la conservazione degli habitat e la valorizzazione del proprio patrimonio ambientale, approva il Piano Regionale delle aree naturali protette, individuando le aree in tutte quelle parti del proprio territorio dove sono presenti ambienti di rilevante valore naturalistico e paesaggistico;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 11746 del 29 dicembre 1993 è stato adottato lo Schema del Piano Regionale delle aree naturali protette di cui all'art.7 sopraccitato;

VISTO inoltre l'art.46 della L.R. n.29/1997 che stabilisce che, nelle more dell'approvazione definitiva del Piano Regionale delle aree naturali protette, lo Schema di Piano adottato con D.G.R. n.11746/1993 conserva la sua efficacia di natura programmatica di indirizzo;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi del comma 2bis dell'art.46 della suddetta L.R. n.29/1997, è previsto che, qualora si manifesti l'esigenza di garantire la conservazione e la valorizzazione di determinate aree di particolare rilevanza naturalistica, la Regione può istituire aree naturali protette nel rispetto delle procedure previste dall'art.9;

TENUTO CONTO che con Legge Regionale 28 settembre 1982 n. 47 è stata istituita la Riserva Naturale Parziale del Lago di Vico, comprendente l'area del Monte Venere ed il territorio circostante l'area lacustre ricadente nel territorio del Comune di Caprarola, per una superficie totale di ha. 3.346, affidandone la gestione al Comune stesso;

CONSIDERATO che all'interno del sopraccitato Schema di Piano è stata individuata, tra l'altro, l'area naturale protetta dei Monti Cimini - Lago di Vico, comprendente il complesso vulcanico cimino-vicano, nel settore nord-occidentale del Lazio, compreso tra la Maremma laziale e la valle del Tevere;

CONSIDERATO inoltre che su tale area insiste, in attuazione della Direttiva comunitaria "Habitat" 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatica, insistono i seguenti siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale:

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



685 20 OTT. 2006 *leg*

- SIC (IT 6010023) "Monte Fogliano e Monte Venere", Comune di Caprarola, Ronciglione, Vetralla, Viterbo.
- ZPS (IT 6010024) "Lago di Vico", Comune di Caprarola, Ronciglione, Vetralla, Viterbo.
- ZPS (IT 6010057) "Lago di Vico - M.Venere-M.Fogliano", Comune di Caprarola, Ronciglione, Vetralla, Viterbo.

VISTO inoltre il comma 2 dell'art.7 della sopracitata L.R. n.29/97, che stabilisce che l'individuazione di aree naturali protette avviene, tra l'altro, utilizzando i demani ed i patrimoni forestali, le zone umide, i SIC e le ZPS, nonché le indicazioni e le proposte deliberate dagli enti locali;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Regionale n.1317 del 23.12.2004 è stato adottato uno Stralcio del Piano dei Parchi e delle Riserve Naturali, sulla base dell'adeguamento dello Schema di Piano di cui alla D.G.R. n.11746/1993 sopracitata;

CONSIDERATO che all'interno del suddetto Stralcio di Piano è stata prevista, tra l'altro, l'individuazione dell'ampliamento della Riserva Naturale Lago di Vico, comprendente l'inclusione di territori limitrofi al bacino lacustre ricadenti nel Comune di Ronciglione, in Provincia di Viterbo;

PRESO ATTO che Con Deliberazione di Giunta del Comune di Ronciglione n.451 del 15.11.2002 è stata approvata la proposta di ampliamento della Riserva Naturale Lago di Vico nel territorio del Comune stesso;

PRESO ATTO inoltre che con Deliberazione di Consiglio Provinciale di Viterbo n. 72 del 5 novembre 2003, è stato approvato l'ampliamento della Riserva Naturale Lago di Vico, già istituita con L.R. n.47/1982, con l'inclusione della porzione sud del lago ed i versanti contigui, ricadenti nel Comune di Ronciglione;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'ampliamento della Riserva Naturale Lago di Vico, secondo le procedure previste all'art.9 della L.R. n.29/1997;

CONSIDERATO che sulla proposta di ampliamento della suddetta area naturale protetta è stato espresso parere favorevole dal Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente-Sezione Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Naturale nella seduta del 20.10.2005;

VISTO l'art.39 della L.R. n.29/1997 sopracitata, che stabilisce che la Giunta Regionale sottopone al Consiglio regionale proposte di legge di adeguamento delle vigenti leggi regionali istitutive delle aree naturali protette alla legge stessa, individuando anche la possibilità della costituzione di un unico sistema, gestito da un unico ente regionale di diritto pubblico;

RITENUTO pertanto prevedere, all'interno della proposta di legge regionale di ampliamento della R.N. Lago di Vico, l'istituzione dell'Ente regionale di diritto pubblico "Monti Cimini - Riserva Naturale Lago di Vico", cui è affidata la gestione dell'area naturale protetta così come individuata dalla presente legge;

VISTO il testo della proposta di Legge formulato dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi in collegamento con la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

Il Presidente della Regione Lazio

Piero Marrazzo

Piero Marrazzo

CONSIDERATO che il presente atto non è da sottoporre alla concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Istituzione della Riserva Naturale Lago di Vico", che consta di n. 8 articoli, di un allegato cartografico denominato "Riserva Naturale Lago di Vico" Tav A scala 1:10.000 (Allegato A), di un allegato B (Descrizione della Perimetrazione) e di una relazione che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Pietro Marrazzo



ALLEG. ALLA DELIB. N. 685 *leg*
DEL 20 OTT. 2006

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE LAGO DI VICO”



Il Presidente della Regione Lazio
Filippo Marrazzo

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "Filippo Marrazzo".

mb *leg*



Art. 1

(Istituzione della riserva naturale Lago di Vico. Finalità)

1. È istituita, nell'ambito del sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio di cui alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, e in attuazione dell'articolo 39, comma 6, della legge stessa, la riserva naturale Lago di Vico, di interesse regionale, di seguito denominata riserva naturale, che include anche i territori della riserva naturale parziale Lago di Vico istituita con la legge regionale 28 settembre 1982, n. 47.

2. L'istituzione della riserva naturale è finalizzata:

- a) alla conservazione e alla valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e culturali dell'intero recinto craterico del lago di Vico;
- b) alla tutela e al recupero degli habitat naturali nonché alla conservazione di specie animali e vegetali;
- c) a favorire lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali attraverso l'incentivazione delle attività compatibili;
- d) alla corretta utilizzazione delle risorse naturali a fini educativi, didattici e ricreativi.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 2
(Perimetrazione)

1. La riserva naturale comprende parte dei territori dei Comuni di Caprarola e Ronciglione individuati dai confini riportati nella cartografia in scala 1:10.000, di cui all'allegato A e descritti nella relazione di cui all'allegato B, che costituiscono parte integrante della presente legge.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Qu. Ron



Art. 3

(Istituzione dell'ente di gestione della riserva naturale, organizzazione e gestione)

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), della l.r. 29/1997, è istituito l'ente regionale di diritto pubblico "Monti Cimini - riserva naturale Lago di Vico", di seguito denominato ente regionale, al quale è affidata la gestione della riserva naturale.

2. Per l'organizzazione dell'ente regionale e per la gestione della riserva naturale si applicano le disposizioni del capo II, sezione I, e del capo III della l.r. 29/1997 e successive modifiche, fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 55, commi 3, 4, e 5 dello Statuto regionale, nonché le relative norme di attuazione di cui all'articolo 71 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005). In particolare l'ente regionale adotta il piano e il regolamento della riserva naturale nonché il programma pluriennale di promozione economica e sociale, secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 26, 27 e 30 della l.r. 29/1997 e successive modifiche.

3. Ai fini della definizione della quota di partecipazione territoriale dei componenti la comunità dell'ente regionale, prevista dall'articolo 16, comma 1, della l.r. 29/1997 e successive modifiche, si applicano i criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo articolo.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

to
RCA




Art. 4

(Misure di salvaguardia)

1. Fino alla data di esecutività del piano e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, alla riserva naturale si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 8 della l.r. 29/1997, fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. All'interno del perimetro della riserva naturale è vietata l'attività venatoria ad eccezione di eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri economici, effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 27, commi 3 e 4, della l.r. 29/1997.

3. Fino alla data di cui al comma 1, all'interno del perimetro della riserva naturale parziale istituita con la l.r. 47/1982 si applicano altresì i divieti e le prescrizioni previsti dalla legge stessa, qualora più restrittivi rispetto alle misure di salvaguardia indicate dal suddetto comma.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo






Art. 5

(Sorveglianza e sanzioni)

1. Per la sorveglianza e le sanzioni relative alle violazioni delle misure di salvaguardia, dei vincoli, dei divieti e delle prescrizioni previsti dall'articolo 4 nonché dal piano e dal regolamento della riserva naturale, si applicano le disposizioni del capo IV della l.r. 29/1997.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 6

(Disposizioni transitorie)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente in materia di ambiente da lui delegato convoca la comunità dell'ente regionale ai fini delle designazioni previste dall'articolo 16, comma 2, della l.r. 29/1997, come modificato dall'articolo 1 della l.r. 22/2003, ed attiva le procedure per le altre designazioni di competenza degli enti di cui agli articoli 14, comma 1 della citata legge. Entro i successivi novanta giorni il Presidente della Regione provvede, con appositi decreti, alle nomine di propria competenza dei membri del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti, nonché alla costituzione dei suddetti organi e al relativo insediamento.

2. La gestione della riserva naturale parziale Lago di Vico da parte del Comune di Caprarola, prevista dalla l.r. 47/1983, cessa a decorrere dalla data di insediamento del consiglio direttivo dell'ente regionale.

3. La Giunta regionale, sulla base di una ricognizione effettuata dal Comune di Caprarola, attribuisce all'ente regionale, con effetto dalla data di insediamento del consiglio direttivo, la titolarità delle risorse patrimoniali, finanziarie e umane e di ogni altro rapporto giuridico, attivo o passivo, intestato al Comune stesso in qualità di ente gestore della riserva naturale di cui al comma 2.

4. Entro trenta giorni dall'insediamento del consiglio direttivo si provvede alla nomina del direttore dell'ente regionale con le modalità previste dall'articolo 24 della l.r. 29/1997 e successive modifiche. Entro i successivi novanta giorni il consiglio direttivo provvede all'adozione dello statuto e alla definizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche dell'ente regionale, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 22 e 27 della citata legge.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 7
(Abrogazioni)

1. La l.r. 28 settembre 1982, n. 47 (Istituzione della riserva naturale parziale "Lago di Vico") e la legge regionale 22 maggio 1985, n. 81 (Modificazione alla legge regionale 28 settembre 1982, n. 47: "Istituzione della riserva naturale parziale Lago di Vico") sono abrogate. Con riferimento alle disposizioni concernenti la gestione della riserva naturale parziale Lago di Vico nonché le prescrizioni e i divieti, le suddette abrogazioni decorrono, rispettivamente, dalla data di insediamento del primo consiglio direttivo dell'ente regionale e dalla data di esecutività del piano e del regolamento della riserva naturale.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

100
Pier



Art. 8
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nei capitoli di bilancio compresi nell'ambito dell'U.P.B. F 21 relativi al finanziamento dei parchi e delle riserve naturali.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Proposta di legge regionale concernente: "Istituzione della Riserva Naturale Lago di Vico"

RELAZIONE



Con Legge Regionale 28 settembre 1982 n. 47 è stata istituita la Riserva Naturale del Lago di Vico, comprendente l'area del monte Venere ed il territorio circostante l'area lacustre ricadente nel territorio del Comune di Caprarola, per una superficie totale di ha 3346, affidandone la gestione al Comune di Caprarola.

Con questa proposta di legge regionale si propone l'ampliamento della suddetta Riserva Naturale, includendo, in un'unica area protetta, ecosistemi unitari costituiti dal lago, nella sua interezza, e dai versanti montuosi circostanti, ricadenti anche in parte nel territorio del Comune di Ronciglione, per una superficie totale di ha 4109, così come individuato nella cartografia allegata.

La Riserva Naturale "Lago di Vico" comprende la zona umida dello specchio lacustre considerato d'importanza nazionale per lo svernamento dell'avifauna acquatica e la nidificazione di alcune specie significative; inoltre le aree montuose del comprensorio dei Monti Cimini, che include anche i Monti Fogliano e Venere, sono considerate come foresta matura, la cui conservazione consente il mantenimento di un ricco numero di specie tipiche tra mammiferi, uccelli e insetti.

Questa area era già stata individuata, nello schema di piano regionale dei parchi e delle Riserve Naturali (Delibera di Giunta Regionale n. 11476 del 29.12.1993), come area protetta di interesse provinciale, in cui è stata evidenziata la presenza di importanti specie legate agli ambienti boschivi nei versanti montuosi, e la presenza di vegetazione igrofila e acquatica nell'area lacustre. Tutta la perimetrazione del Lago di Vico, compresi i Monti Fogliano e Venere sono, inoltre, inseriti nell'elenco dei Siti d'Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale, ai sensi della Direttiva comunitaria "Habitat" 92/43/CEE e della Direttiva Uccelli 79/409/CEE, quali territori che rientrano nella Regione biogeografica mediterranea.

Tale classificazione è identificata con i seguenti codici:

- SIC (IT 6010023) "Monte Fogliano e Monte Venere", Comune di Caprarola, Ronciglione, Vetralla, Viterbo.
- ZPS (IT 6010024) "Lago di Vico", Comune di Caprarola, Ronciglione, Vetralla, Viterbo.
- ZPS (IT 6010057) "Lago di Vico - M.Venere-M.Fogliano", Comune di Caprarola, Ronciglione, Vetralla, Viterbo.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
[Signature]

[Handwritten mark]

Con la Deliberazione di Giunta del Comune di Ronciglione n.451 del 15.11.2002 è stata approvata la proposta di ampliamento della Riserva Naturale Lago di Vico nel territorio del comune stesso.

Tale proposta è stata ribadita dalla Deliberazione del Consiglio Provinciale di Viterbo n.72 del 5.11.2003, con la quale è stato proposto l'ampliamento della Riserva Naturale Lago di Vico già istituita con L.R. n.47/1982, con l'inclusione della porzione sud del Lago ed i versanti contigui (area compresa tra la strada provinciale di Poggio Cavaliere, la strada vicinale di Macchiagrossa, la strada Monte Fogliano sino alla cima del Monte Fogliano – la rimanente parte delle acque del lago sino al confine territoriale con il confine di Caprarola), per un'estensione di ulteriori 763 ha all'interno del territorio comunale di Ronciglione.

Inoltre con la presente proposta di legge, ai sensi dell'art.9 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n.29 e s.m.i., viene costituito l'Ente Regionale di diritto pubblico "Monti Cimini-Riserva Naturale Lago di Vico", al quale è affidata la gestione di tutto il territorio della Riserva Naturale.



L'ASSESSORE

Filiberto Zaratti



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



DEL 17.2006

DESCRIZIONE DELLA PERIMETRAZIONE

Riserva Naturale Lago di Vico

A partire dal confine della Riserva, individuato dalla L.R. n. 47/1982, dal punto a quota circa 910 m slm del Monte Fogliano, si scende verso sud lungo il confine del comune di Ronciglione fino all'intersezione con la strada, in località "Ponte del Tesoro". Il perimetro prosegue lungo la strada, in località "Bosco Macchia Grossa" e raggiunge l'intersezione posta a quota 637,0 m ove piega verso est sempre lungo la strada fino al quadrivio a quota 616,0 m presso Casaletto. Da qui segue il tracciato della Strada provinciale "Poggio Cavaliere", correndo a nord delle località "le Cacchiere" e "la Fontanaccia". Presso "Coste di Vico", il perimetro si distacca dalla strada per seguire il limite della vegetazione verso il lago, passando a nord dell'insediamento di Poggio Cavaliere. A est del suddetto insediamento, il perimetro ritorna a correre lungo il tracciato stradale verso est fino all'intersezione con la Strada Provinciale Cimina a quota 546,4 m. La linea del confine volge poi verso nord lungo la stessa Strada Provinciale Cimina fino a ricongiungersi con l'esistente confine della Riserva Naturale in località "Cappello di Prete", presso il bivio con la Strada Provinciale Lago di Vico.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
Pietro Marrazzo